

Sentenza: n. 216 del 17 giugno 2010

Materia: imposte e tasse-istituzione di tributi propri regionali

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117, primo comma, per violazione delle norme del Trattato CE relative alla tutela della libera prestazione dei servizi (art. 49), alla tutela della concorrenza (art. 81), e al divieto di aiuti di Stato (art. 87)

Ricorrente: Presidente del Consiglio

Oggetto: articolo 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) quale sostituito dall'articolo 3, comma 3 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007)

Esito: accoglimento del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

Con la sentenza n. 102 dell'aprile 2008, la Corte costituzionale accolse il ricorso del Governo volto a far dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge regionale sarda del maggio 2006 istitutiva di imposte regionali relative : a) sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico; b) sulle seconde case ad uso turistico; c) sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto..

Quanto alle censure sollevate dal ricorrente all'articolo 4 della medesima legge, disposizione istitutiva dell'imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto, queste furono dichiarate inammissibili ed infondate in relazione a vari parametri costituzionali invocati, con la sola eccezione dell'articolo 117, primo comma in relazione al Trattato CE ed ai principi di libera prestazione dei servizi e tutela della concorrenza. A parere della Corte, la disposizione impugnata imponendo un'imposta sullo scalo degli aeromobili e delle unità da diporto alle imprese esercenti unità da diporto e alle imprese che effettuano operazioni di trasporto aereo senza compenso, non fiscalmente domiciliate in Sardegna, crea una "discriminazione e un conseguente aggravio dei costi rispetto a quelle che, pur svolgendo la stessa attività, non sono tenute al pagamento del tributo per il solo fatto di avere domicilio fiscale in Sardegna" e pertanto tale diverso trattamento "assume rilevanza per l'ordinamento comunitario come restrizione alla libera prestazione dei servizi (art.49 del Trattato CE), sia come aiuto di Stato alle imprese con domicilio fiscale in Sardegna (art. 87 del Trattato CE) con effetti discriminatori e discorsivi della concorrenza.

La Corte, ritenendo che gli articoli citati del Trattato, fossero da considerarsi norme interposte dotate di efficacia diretta integrative del parametro per poter valutare la conformità di una disciplina regionale

all'articolo 117 primo comma, decise in sede di tale giudizio principale di dover e poter sollevare la questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario dinanzi la Corte di giustizia CE ai sensi dell'articolo 234 del Trattato, in quanto avente natura di giudice in unica istanza ed al fine di un'uniforme applicazione del diritto comunitario ed evitare contrasti interpretativi tra la giurisdizione comunitaria e quella costituzionale nazionale.

Con ordinanza 103 del 2008, la Corte sospese il giudizio e sollevò dinanzi alla Corte di giustizia CE la questione pregiudiziale sulla compatibilità dell'articolo 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) quale sostituito dall'articolo 3, comma 3 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007), con la norma interposta dell'articolo 49 del Trattato CE.

L'organo comunitario si pronuncia su tale questione pregiudiziale dando l'interpretazione richiesta con sentenza 17 novembre 2009, C-169/08 per cui:

- a) *l'imposta sullo scalo rientra nell'ambito di applicazione della libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 50 del Trattato CE, perché le persone che assumono l'esercizio di un mezzo di trasporto, nonché quelle che utilizzano tale mezzo, usufruiscono di vari servizi sul territorio della Regione Sardegna, che possono rivestire un carattere transfrontaliero, quali i servizi forniti negli aerodromi e nei porti;*
- b) *la normativa regionale di cui trattasi costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi, in quanto essa grava unicamente sugli operatori aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, che esercitano sia aeromobili adibiti al trasporto privato di persone sia imbarcazioni da diporto, senza assoggettare alla stessa imposta gli operatori stabiliti nel suddetto territorio;*
- c) *la normativa in esame non trova giustificazione sotto il profilo della tutela dell'ambiente, perché, ammettendo che gli aeromobili privati e le unità da diporto che fanno scalo in Sardegna costituiscano una fonte di inquinamento, questo non presenta alcun legame con il domicilio fiscale degli esercenti stessi, contribuendo gli aeromobili e le imbarcazioni dei residenti al degrado dell'ambiente tanto quanto quelli dei non residenti;*
- d) *la normativa in esame non trova giustificazione neanche sotto il profilo della coerenza del sistema tributario, perché l'imposta regionale sullo scalo non persegue gli stessi obiettivi delle imposte versate dai soggetti passivi residenti in Sardegna, le quali mirano ad alimentare in generale il bilancio pubblico della Regione Sardegna, con la conseguenza che il non assoggettamento a tale imposta dei residenti non può essere considerato come una compensazione delle altre imposte cui questi sono soggetti.*

Dall'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia CE consegue la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata da parte della Corte.